


L'accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, riportato nelle versioni aggiornate del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, definisce le caratteristiche dei percorsi formativi necessari per assumere il ruolo di *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione* (**RSPP**) e di *Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione* (**ASPP**).

Per poter ricoprire le funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore nonché di una serie di attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, che certifichino lo svolgimento del percorso formativo suddiviso in 3 diversi "moduli": Modulo A + Modulo B + Modulo C.



MODULO A: corso di 28 ore, propedeutico ai Moduli B e C, necessario per ricoprire ruolo di RSPP e ASPP. Tale modulo, è un credito formativo <u>permanente</u>, ovvero, una volta acquisito non è necessario aggiornarlo.

Il Modulo A riguarda tematiche generali quali la normativa di riferimento, i soggetti del sistema prevenzione e concetti sui principali rischi specifici il rischio biologico, chimico, fisico, elettrico, da rumore, da vibrazioni, da sovraccarico biomeccanico, da agenti cancerogeni e mutageni, amianto, ATEX, da incidenti rilevanti ed altre tipologie di rischio.

MODULO B: comune a tutti i macrosettori produttivi: corso di 48 ore, propedeutico ai Moduli B di specializzazione e al Modulo C, necessario per ricoprire ruolo di RSPP e ASPP. La frequenza del modulo B costituisce credito formativo quinquennale.

Il Modulo B comune riguarda la tematica della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa ed è esauriente per <u>quasi tutti settori</u>, ad eccezione di Agricoltura, Costruzioni, Sanità e Chimico per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione.

SP1: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 "A – Agricoltura e pesca"

SP2: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 "B – Estrazione di minerali da cave e miniere" e "F – Costruzioni"

SP3: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 "Q, 86.1 e 87 – Sanità e assistenza sociale"

SP4: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 "C, 19 e 20" (Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici).

L'esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio al termine del modulo dell'attestato di frequenza.

MODULO C: corso di specializzazione di 24 ore per le sole funzioni di RSPP.

Il Modulo C comune riguarda la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Il Modulo C costituisce <u>un credito permanente</u> e quindi non è soggetto ad aggiornamento.

L'esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio al termine del modulo dell'attestato di frequenza.

LE CLASSI DI LAUREA ESONERATE DAI MODULI A E B

L'accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 definisce anche le classi di laurea esonerate dalla frequenza del Modulo A e dei Moduli B per diventare Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP.

I laureati in queste classi <u>vedi PDF</u> devono frequentare solo il Modulo C di 24 ore per esercitare il ruolo di RSPP interno/esterno.

AGGIORNAMENTO RSPP E ASPP

Secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 rep. atti n.128/CSR. gli RSPP e ASPP devono seguire corsi di formazione per l'aggiornamento.

Le ore minime complessive di aggiornamento sono fissate in base al ruolo e sono rispettivamente:

ASPP: 20 ore nel quinquennio

RSPP: 40 ore nel quinquennio

Nel caso in cui non siano completate le ore di aggiornamento della formazione, non è possibile esercitare il ruolo di RSPP o di ASPP.

Come data di inizio dell'obbligo di aggiornamento periodico della formazione di RSPP e ASPP periodico si considera:

- il giorno di conseguimento del diploma di laurea per le classi di laurea esonerate dai moduli A e B;
- il giorno di conseguimento dell'attestato Modulo B comune, per tutti gli altri.

Superato il primo quinquennio dal giorno di laurea o dal rilascio dell'attestato del Modulo B comune, se si vuole verificare il rispetto dei requisiti formativi del RSPP o ASPP si deve compiere un conteggio a ritroso delle ore di aggiornamento per RSPP effettuate dal giorno in cui avviene tale riscontro ai 5 anni precedenti.